

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL»)** ⁽¹⁾ 1
- Regolamento (CE) n. 1288/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 1289/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 6
- Regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1291/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Pane di Altamura)** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1292/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, della Thailandia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione** 20
- Regolamento (CE) n. 1293/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 23
- Regolamento (CE) n. 1294/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 24

Consiglio

2003/516/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2003, relativa alla firma degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale** 25
- Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America 27
- Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ... 34

2003/517/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea** 43

2003/518/CE:

- * **Raccomandazione del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa alla nomina del presidente della Banca centrale europea** 45

Commissione

2003/519/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 marzo 2003, relativa al regime di aiuti di Stato cui la Repubblica italiana (Regione siciliana) intende dare esecuzione per l'internazionalizzazione delle imprese ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 650]** 46

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1287/2003 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2003
relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'incremento della quota delle risorse proprie della Comunità basata sul prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (in prosieguo denominato «PNLpm») degli Stati membri rende necessario rafforzare ulteriormente la comparabilità, l'attendibilità e l'eshaustività di tale aggregato.
- (2) Tali dati rappresentano inoltre un importante strumento analitico ai fini del coordinamento delle politiche economiche nazionali e di diverse politiche comunitarie.
- (3) La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio stabilisce che ai fini delle risorse proprie il PNLpm è identico al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (in prosieguo denominato RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (in prosieguo denominato SEC 95) a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità ⁽⁴⁾.
- (4) I dati relativi all'RNL devono risultare comparabili. Perché ciò sia possibile è indispensabile rispettare le pertinenti definizioni e norme contabili del SEC 95. A tale scopo le procedure di valutazione e i dati di base effettivamente utilizzati dovrebbero consentire la corretta applicazione delle definizioni e delle norme contabili del SEC 95.

(5) Le fonti e i metodi utilizzati per la determinazione dell'RNL devono essere attendibili. Ciò significa che nei limiti del possibile è opportuno ricorrere a tecniche adeguate, da applicare a statistiche di base solide e appropriate.

(6) I dati relativi all'RNL devono essere esaurienti, ossia dovrebbero tener conto anche delle attività non dichiarate nelle indagini statistiche o alle autorità fiscali, sociali o altre autorità amministrative. Un miglioramento della copertura dell'RNL presuppone lo sviluppo di procedure di valutazione e di basi statistiche appropriate e l'introduzione di adeguate rettifiche.

(7) Per adempiere la sua missione di fornire dati relativi all'RNL per finalità connesse alle risorse proprie la Commissione adotta provvedimenti intesi a migliorare la comparabilità, l'attendibilità e l'eshaustività dell'RNL degli Stati membri.

(8) La direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽⁵⁾, ha istituito una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità, dell'attendibilità e dell'eshaustività del PNL in seno al comitato PNL, nell'ambito del quale è garantita una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione. Tale procedura va modificata per tener conto dell'impiego dell'RNL a norma del SEC 95 per le finalità connesse alle risorse proprie.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.

(10) Il comitato del programma statistico è stato consultato conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 61.

⁽³⁾ Parere reso il 12 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Definizione e calcolo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

Articolo 1

1. Il reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL) sono definiti conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95).

2. Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttive residenti. Può essere definito in tre modi:

- il PIL è costituito dalla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica). Esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione dell'economia nel suo complesso;
- il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali effettivi e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;
- il PIL corrisponde alla somma degli impieghi del conto che riporta la generazione dei redditi primari dell'economia nel suo complesso (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto dell'economia nel suo complesso).

3. L'RNL rappresenta il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti: redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, redditi da capitale (da percepire meno quelli da corrispondere), risultato lordo di gestione e reddito misto lordo. L'RNL equivale al PIL al netto dei redditi primari che le unità residenti corrispondono a unità non residenti, più i redditi primari che le unità residenti percepiscono dal resto del mondo.

Capo II

Trasmissione dei dati relativi all'RNL e delle informazioni aggiuntive

Articolo 2

1. Gli Stati membri determinano l'RNL conformemente all'articolo 1 nel contesto della normale contabilità nazionale.

2. Entro il 22 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), nel contesto delle procedure contabili nazionali, i dati per l'aggregato RNL e per i suoi componenti conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1. I totali riguardanti il PIL ed i suoi componenti possono venir presentati in funzione di una qualunque delle tre definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. I dati si riferiscono all'anno precedente nonché a qualsiasi altra modifica apportata ai dati degli anni precedenti.

3. All'atto di comunicare i dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) un rapporto sulla qualità dei dati relativi all'RNL. Detto rapporto contiene le informazioni necessarie a illustrare le modalità di determinazione dell'aggregato; esso descrive, in particolare, qualsiasi modifica significativa apportata alle procedure e alle statistiche di base utilizzate e spiega le revisioni effettuate sulle precedenti stime dell'RNL. Il contenuto e il formato di tale relazione sono conformi agli indirizzi decisi in proposito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), conformemente agli indirizzi fissati da quest'ultima in applicazione della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, un inventario delle procedure e delle statistiche di base utilizzate per calcolare l'RNL ed i suoi componenti a norma del SEC 95. Gli Stati membri migliorano ed aggiornano i rispettivi inventari in funzione di detti indirizzi.

Capo III

Procedure e controlli riguardanti i calcoli dell'RNL

Articolo 4

- La Commissione è assistita da un comitato, in prosieguo denominato comitato RNL, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

- Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

1. La Commissione verifica fonti e metodi impiegati dagli Stati membri per calcolare l'RNL. I provvedimenti destinati a rendere i dati pertinenti all'RNL più comparabili, affidabili ed esaurienti vengono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il comitato RNL provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- il rispetto, ogni anno, delle definizioni di cui all'articolo 1;
- l'esame effettuato ogni anno dei dati trasmessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 e delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 in merito alle fonti statistiche ed alle procedure impiegati per calcolare l'RNL ed i suoi componenti. Tale esame determina la redazione di un parere del comitato RNL circa l'adeguatezza dei dati relativi all'RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie sotto il profilo dell'attendibilità, della comparabilità e dell'eshaustività. In tale parere sono indicati i principali documenti su cui è basato l'esame. L'attendibilità, la comparabilità e l'eshaustività dell'RNL e dei suoi componenti vanno valutate tenendo conto del rapporto costi/benefici.

Nel presente contesto il principio dell'analisi costi/benefici comporta un giudizio sulle dimensioni potenziali e sulla significatività di specifiche attività od operazioni, basato su ogni informazione disponibile. Tali informazioni sono spesso qualitative, ma in alcuni casi possono essere quantitative. La Commissione (Eurostat) esamina la comparabilità del trattamento di casi simili negli Stati membri e riferisce al comitato RNL in merito a tutti i casi in cui ritiene venga applicata l'analisi costi/benefici. L'applicazione di tale analisi dovrebbe evitare l'allocazione di risorse sproporzionate al calcolo di voci insignificanti;

c) l'espressione di pareri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, in merito alle proposte della Commissione volte a migliorare i calcoli dell'RNL, inclusa all'occorrenza l'interpretazione delle definizioni del SEC 95 e la quantificazione dell'incidenza di tali proposte sull'RNL.

3. Il comitato attende con particolare impegno al miglioramento delle tecniche di elaborazione dell'RNL adottate dagli Stati membri ed alla diffusione delle pratiche ottimali in tale settore.

Si occupa altresì delle questioni connesse alla revisione dei dati riguardanti l'RNL e del problema dell'eshaustività dell'RNL.

Se necessario, suggerisce alla Commissione provvedimenti atti a rendere più comparabili e più attendibili i dati relativi all'RNL.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Articolo 6

Fatte salve le missioni di controllo di cui all'articolo 19 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, sono al caso possibili visite d'informazione congiunte negli Stati membri effettuate dai servizi della Commissione e da rappresentanti degli altri Stati membri in consultazione con i primi. La partecipazione degli Stati membri a tali visite è volontaria.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 7

Entro la fine del 2005 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,9
	096	56,8
	999	52,8
0707 00 05	052	75,2
	999	75,2
0709 90 70	052	75,7
	999	75,7
0805 50 10	052	51,2
	388	62,2
	524	61,6
	528	59,9
	999	58,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,7
	400	92,3
	508	72,5
	512	74,5
	524	28,7
	528	67,9
	720	68,4
	804	107,1
	999	73,6
	0808 20 50	388
512		89,6
528		69,8
800		169,8
999		104,2
0809 10 00	052	187,2
	064	139,2
	066	118,0
	094	127,0
	999	142,8
0809 20 95	052	286,9
	061	279,8
	400	266,1
	404	252,6
	999	271,4
0809 40 05	060	99,4
	064	106,2
	624	138,3
	999	114,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2003
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1200/2003 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Germania in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1200/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1200/2003 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 128 del 24.5.2003, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1290/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2003**

**relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione
di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2003/2004 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione.
- (2) È opportuna l'applicazione delle norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero stabilite dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (3) Data la specificità dell'operazione, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2003 ⁽⁴⁾. Devono rimanere tuttavia applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽⁶⁾, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96 ⁽⁸⁾.

- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 verso tutte le destinazioni eccetto l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro ⁽⁹⁾ e l'ex repubblica jugoslava di Macedonia, e si procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali.
2. La gara permanente è aperta sino al 29 luglio 2004.

Articolo 2

La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e al presente regolamento.

Articolo 3

1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale:
 - a) decorre dal 25 luglio 2003;
 - b) scade il giovedì 31 luglio 2003 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.
⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25.
⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.
⁽⁷⁾ GU L 16 del 20.1.1989, pag. 19.
⁽⁸⁾ GU L 293 del 16.11.1996, pag. 3.

⁽⁹⁾ Kosovo compreso, come definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

2. Il termine di presentazione delle offerte per ognuna delle gare parziali successive:

- a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine della gara parziale precedente;
- b) scade alle ore 10.00 dei giorni seguenti, ora di Bruxelles:
 - 14 e 28 agosto 2003,
 - 4, 11, 18 e 25 settembre 2003,
 - 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre 2003,
 - 6, 13 e 27 novembre 2003,
 - 11 e 23 dicembre 2003,
 - 8 e 22 gennaio 2004,
 - 5 e 19 febbraio 2004,
 - 4 e 18 marzo 2004,
 - 1°, 15 e 29 aprile 2004,
 - 13 e 27 maggio 2004,
 - 3, 10, 17 e 24 giugno 2004,
 - 1°, 15 e 29 luglio 2004.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara secondo una delle seguenti modalità:

- a) depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta;
- b) mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato all'organismo di cui sopra;
- c) mediante telex, telecopia o messaggio elettronico indirizzati a detto organismo, sempreché ammessi dallo stesso.

2. L'offerta è valida solo alle seguenti condizioni:

- a) a) l'offerta indica:
 - i) gli estremi della gara;
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
 - iii) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
 - iv) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;
 - v) l'importo della cauzione da costituire per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
- b) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
- c) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
- d) l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;

e) l'offerta è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:

- i) completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, non sia rispettato;
- ii) informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non sia stato utilizzato.

3. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
- b) l'aggiudicazione riguarda la totalità o parte del quantitativo offerto.

4. Le offerte non presentate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 6

1. Ogni offerente costituisce una cauzione di 11 EUR per 100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la cauzione del titolo di esportazione.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:

- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non è stato dato seguito all'offerta;
- b) per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il titolo di esportazione in causa nel termine previsto all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, per un importo di 10 EUR per 100 kg di zucchero bianco;

c) per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 31, lettera b), e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, alle condizioni dell'articolo 35 di detto regolamento.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione che può essere svincolata viene decurtata, ove necessario:

- a) della differenza tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è più elevato del primo;
- b) della differenza tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è meno elevato del primo.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro in causa adotta le misure per svincolare la garanzia che questi reputa necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

Articolo 7

1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte presentate vengono comunicate in forma anonima e devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, non più tardi di un'ora e 30 minuti dallo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara.

In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine.

Articolo 8

1. Previo esame delle offerte, può essere fissato un quantitativo massimo per la gara parziale.

2. Può essere deciso di non dar seguito ad una determinata gara parziale.

Articolo 9

1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:

a) alla fissazione di un importo minimo di prelievo all'esportazione, oppure

b) alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

Articolo 10

1. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato.

Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo e nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo comma; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione, in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

2. Se l'accettazione di un'offerta in applicazione della regola prevista al paragrafo 1 per l'aggiudicazione risultasse nel superamento del quantitativo massimo, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte indicanti lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

a) proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse; ovvero

b) per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare; ovvero

c) per estrazione a sorte.

Articolo 11

1. L'organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:
 - a) gli estremi della gara;
 - b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
 - c) l'importo espresso in euro del prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, della restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg di zucchero bianco per il quantitativo di cui alla lettera b).

Articolo 12

1. L'aggiudicatario ha il diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, e per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 120/89.

La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze:

 - a) l'ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva;
 - b) l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva quando nella settimana in questione non è prevista alcuna gara parziale.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non sia stato rispettato, l'importo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.
4. Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.

Articolo 13

1. Il termine di rilascio dei certificati di esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applica allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento.

2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.

Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1° maggio 2004 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2004.

Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fino al 15 ottobre 2004 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al secondo comma e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾.

3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 31 luglio 2003 e il 30 settembre 2003 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1° ottobre 2003.

4. Salvo caso di forza maggiore, l'intestatario del titolo versa all'organismo competente un importo determinato, relativo al quantitativo per il quale l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, non è stato rispettato, qualora la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, risulti inferiore al risultato di uno dei seguenti calcoli:

- a) il prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo;
- b) la somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo;
- c) la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo.

L'importo da versare di cui al primo comma è pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Pane di Altamura)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come denominazione di origine protetta la denominazione «Pane di Altamura».
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.
- (3) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ degli elementi principali della domanda di registrazione per il «Pane di Altamura», la Repubblica ellenica ha inviato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento. Nel caso di una denominazione di origine, la produzione, la trasformazione e l'elaborazione devono infatti effettuarsi nell'area geografica delimitata. Come risulta dal disciplinare, il Pane di Altamura è prodotto con una materia prima, la semola, proveniente da cinque comuni diversi: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervo Murge, mentre l'area di trasformazione in pane è limitata al comune di Altamura.
- (4) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* degli elementi principali della domanda di registrazione per il «Pane di Altamura», la Repubblica portoghese ha inviato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L'opposizione era motivata dagli stessi argomenti adottati dalla Repubblica ellenica. Veniva inoltre precisato che la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta come indicazione geografica protetta e non come denominazione di origine protetta.
- (5) Le dichiarazioni di opposizione della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese erano ricevibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra loro conformemente alle rispettive procedure interne.
- (6) La Repubblica italiana ha risposto alle dichiarazioni di opposizione presentate dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica portoghese affermando di essere d'accordo con le osservazioni formulate. Essa ha aggiunto che la discrepanza tra la delimitazione dell'area di produzione della materia prima e di molitura e quella dell'area di produzione del pane era dovuta esclusivamente ad un errore materiale e ha presentato una nuova redazione del paragrafo della scheda riassuntiva concernente la delimitazione dell'area geografica, secondo cui l'area di produzione del Pane di Altamura coincide con l'area di produzione della materia prima.
- (7) La Repubblica ellenica ha risposto che essa non aveva più alcuna obiezione contro la registrazione della denominazione «Pane di Altamura».
- (8) La Repubblica portoghese ha risposto che essa manteneva il proprio disaccordo nei confronti della registrazione della denominazione «Pane di Altamura» quale denominazione di origine protetta. Non riteneva infatti appropriato che il nome geografico «Altamura» potesse riferirsi ad un prodotto originario di tutta l'area geografica corrispondente ai cinque comuni sopra menzionati. La scheda riassuntiva conteneva in effetti degli elementi comprovanti che solo il comune di Altamura aveva una reputazione per la fabbricazione del pane e non l'intera regione. Per questi vari motivi considerava che la denominazione suddetta avrebbe dovuto essere registrata come indicazione geografica protetta.
- (9) La Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Pane di Altamura», quale denominazione di origine, modificata rispetto alla domanda iniziale. L'area geografica di produzione del pane corrisponde al territorio dei cinque comuni sopra menzionati e coincide quindi con l'area geografica di produzione della materia prima.
- (10) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese entro il termine di tre mesi, la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 156 del 30.5.2001, pag. 10.

- (11) La Commissione ha chiesto il parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità. Il comitato scientifico ha ritenuto che «le caratteristiche relative al Pane di Altamura presentate nella domanda si riferiscono non solo al comune d'Altamura ma anche ad aree specifiche situate al di fuori di questo comune nelle quali si effettuano pure la produzione, la trasformazione e l'elaborazione. L'ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani, la qualità delle materie prime e della produzione, come pure la tradizione che risale al medioevo, possono considerarsi uniformi nell'intera area designata nella domanda». Il comitato scientifico ha stimato che la domanda risponde alle esigenze dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2081/92. Esso ha aggiunto che l'utilizzazione del nome geografico di un comune per designare un'area geografica di denominazione di origine diversa e a tal fine definita è relativamente frequente e accettabile sul piano giuridico, purché giustificata.
- (12) La Commissione ha preso atto del parere emesso a titolo consultivo dal comitato scientifico. Essa ritiene ammissibili le spiegazioni fornite dalle autorità italiane. Inoltre, l'analisi formale del disciplinare relativo alla denominazione «Pane di Altamura» non ha evidenziato alcun errore manifesto di valutazione.
- (13) Tale denominazione può essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto denominazione di origine protetta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

- (14) L'allegato I del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/2003 ⁽²⁾.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere delle comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione che figura nell'allegato I del presente regolamento, la quale è iscritta come denominazione di origine protetta (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Gli elementi principali del disciplinare figurano nell'allegato II. Essi sostituiscono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (cfr. nota 3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 3.

ALLEGATO I

PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria, della biscotteria

ITALIA

Pane di Altamura (DOP).

ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (X) — IGP ()

N. nazionale del fascicolo: 5/2000

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma
Telefono: (06)-481 99 68
Fax: (06)-42 01 31 26

2. Associazione richiedente

- 2.1. Nome: Consorzio per la tutela del Pane di Altamura
2.2. Indirizzo: Corso Umberto I, 5 — I-70022 Altamura (BA)
2.3. Composizione: Panificatori artigiani

3. Tipo di prodotto

Prodotto di panetteria — classe 2.4

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, par. 2)

4.1. Nome:

Pane di Altamura

4.2. Descrizione

Il «Pane di Altamura» è un prodotto di panetteria ottenuto dal rimacinato di semola di grano duro, ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà «appulo», «arcangelo», «duilio» e «simeto» prodotte nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione, da sole o congiuntamente in ragione almeno dell'80 %, purché prodotte nel medesimo territorio.

Il prodotto si ottiene secondo l'antico sistema di lavorazione che prevede l'uso di lievito madre o pasta acida — sale marino — acqua.

All'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

- la pagnotta dal caratteristico profumo di peso non inferiore a 0,5 Kg, presenta due forme tradizionali, la prima delle quali, denominata localmente «U sckuanète = pane accavallato», è alta, accavallata, senza baciatura ai fianchi; l'altra più bassa, localmente denominata «a cappidde de prèvete = a cappello di prete», non presenta baciatura.
- La crosta deve possedere uno spessore non inferiore a 3 mm.; la mollica, di colore giallo paglierino, presenta una omogenea alveolazione; l'umidità non deve superare il 33 %.

4.3. Zona geografica

L'area geografica delimitata dove sono prodotti i grani impiegati e le semole rimacinate comprende i territori dei Comuni di Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge, in provincia di Bari, secondo la delimitazione riportata all'articolo 5 del disciplinare di produzione.

La zona di produzione del «Pane di Altamura» coincide con il territorio definito al primo paragrafo, nel quale, nel corso dei secoli si è consolidata l'elaborazione del prodotto originatosi, nel 1500, nel Comune di Altamura, in provincia di Bari. Gli impianti per la produzione del pane devono essere alimentati preferibilmente a legna o a gas, in maniera indiretta o diretta, con le deroghe consentite dalla legge.

4.4. Prova dell'origine

L'origine del «Pane di Altamura» è legata alla tradizione contadina della tipica zona di produzione.

Elemento base del regime alimentare delle popolazioni alto murgiane, nella sua forma più tradizionale («U skuanète = pane accavallato») è in pezzatura di notevoli dimensioni, era prevalentemente impastato e lavorato tra le mura domestiche, quindi definitivamente confezionato e cotto in forni pubblici, con implicazioni sul piano sociale e culturale, conseguenti alla connessione del privato con il collettivo.

Il fornaio procedeva alla marchiatura delle forme con il marchio in legno o in ferro artigianale riportante le iniziali del capo famiglia, quindi le infornava.

La sua principale caratteristica, mantenuta fino ad oggi, era la durezza, necessaria per garantire l'alimentazione di contadini e pastori per una settimana o più frequentemente nei quindici giorni trascorsi nelle masserie disseminate tra le alture murgiane: un'alimentazione incentrata quasi esclusivamente sul pane condito con sale, olio ed immerso nell'acqua bollente. Fino alla metà del secolo scorso si poteva udire per le strade di Altamura il grido del fornaio che annunciava, all'alba, l'avvenuta cottura del fragrante pane.

Il primo riferimento al luogo di origine del prodotto, se non proprio riconducibile ad Altamura ma sicuramente al territorio murgiano, è rintracciabile nel Libro I, V delle Satire del poeta latino Orazio che nella primavera del 37 a.C., nel rivisitare il paesaggio della sua infanzia, nota l'esistenza del «pane migliore del mondo, tanto che il viaggiatore diligente se ne porta una provvista per il prosieguo del viaggio».

La tradizionale attività di panificazione di Altamura trova conferma negli «Statuti municipali della città fatti nell'anno 1527», i cui articoli relativi al «Dazio del forno» sono stati trascritti, a cura di G. De Gemmis nel Bollettino dell'Archivio-Biblioteca-Museo Civico, anno 1954, pagg. 5-49.

La trascrizione di documenti riferibili all'imposizione o all'esenzione di dazi è stata curata da A. Giannuzzi ne «Le Carte di Altamura», in «Codice Diplomatico Barese», anno 1935.

Altro documento, risalente al 1420, sanzionava l'esenzione del dazio del pane per il clero di Altamura.

La consuetudine della cottura in forni pubblici traeva fondamento nel divieto posto ai cittadini «di ogni stato o condizione» di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce, pena il pagamento di rilevante ammenda, rappresentando la gabella imposta un terzo del costo complessivo della panificazione.

Era dunque nel contesto di una società agropastorale che nascevano le forme tipiche dai pani tradizionalmente confezionati per i contadini, per i pastori e per le loro famiglie che ancora oggi è possibile ritrovare nella produzione dei panificatori altamurani: forme di grande pezzatura, ottenute con sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua, alla fine di un processo di lavorazione articolato in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura, cottura nel forno a legna. Ed erano queste caratteristiche a distinguerlo da qualunque altro tipo di pane.

Anche l'attività molitoria doveva essere concentrata tutta in Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.

Si può concludere affermando che, nonostante le trasformazioni e gli adeguamenti sopravvenuti, il pane attualmente confezionato nella murgiana città di Altamura, sia il diretto erede di quel pane dei contadini e dei pastori che, dal Medioevo in poi, si continua a produrre senza soluzione di continuità.

Relativamente ai controlli per l'attestazione dell'origine della produzione della DOP «Pane di Altamura», la prova di essa è certificata dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori di materia prima e i panificatori interessati, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Il disciplinare di produzione prevede, all'atto del conferimento della DOP, l'istituzione:

- di elenchi, depositati presso i rispettivi comuni dell'area delimitata al punto 4.3, dei produttori di grano duro nel territorio di interesse,
- di elenchi, depositati presso i rispettivi comuni, degli imprenditori molitori impegnati a trasformare in semole rimacinate, destinate alla panificazione, la materia prima proveniente dai produttori di grano nel territorio sopra indicato,
- di un elenco dei panificatori impegnati a produrre «Pane di Altamura» secondo i criteri del disciplinare di produzione indicati nel successivo punto 4.5, depositato presso il Comune di Altamura.

Tutti i suddetti elenchi dovranno essere depositati presso la Regione Puglia e presso l'organo designato o autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'organo di controllo verificherà inoltre che il lievito madre utilizzato, le dosi e la composizione dell'impasto, le modalità e la durata dello stesso, la lievitazione, la modellatura e la rimodellatura delle forme, la cottura, la sfornatura e l'immissione al consumo con gli opportuni contrassegni, siano conformi alle prescrizioni della disciplina descritta al successivo punto 4.5.

L'acqua da utilizzare per l'impasto è certificata dall'Ente gestore dell'acquedotto: essa dovrà essere analizzata con frequenza annuale, dovrà rispondere ai parametri riportati al successivo punto 4.5, e la certificazione rilasciata dall'Ente gestore sarà resa nota mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Altamura.

L'organismo di controllo accerterà inoltre che il grano utilizzato per la panificazione posseda i requisiti indicati al punto 4.5.

4.5. Metodo dell'ottenimento:

Il grano utilizzato per la panificazione deve avere i requisiti di seguito elencati:

	Requisiti unità
Grano duro	
Peso elettrolitico \geq	78 kg/hl
Proteine (N tot \times 5,70) \geq	11 % s.s.
Ceneri $<$	2,2 % s.s.
Glutine secco \geq	9,0 % s.s.
Semole di grado duro	
Indice di glutine $<$	80
Indice di giallo \geq	20

La materia prima impiegata consiste in un rimacinato di semola di grano duro ricavato dalla macinazione di grani duri delle varietà «appulo», «arcangelo», «duilio», «simeto» prodotte nel territorio delimitato al punto 4.3 da sole o congiuntamente, in ragione di almeno l'80 %, mentre per la restante quota è prevista l'utilizzazione di altre varietà, sempre prodotte sul territorio predetto.

Le caratteristiche chimico-fisiche dei grani e delle semole devono essere certificate e rispondere alla parametrizzazione della tabella sopra riportata.

I rimacinati devono essere ottenuti da processi di lavorazione molitori del tutto analoghi a quelli attualmente in uso nel territorio di Altamura di seguito descritti. I molini operanti nella predetta zona sono attrezzati di macchine dotate di coppia di cilindri metallici di diametro progressivamente sempre più vicini tra loro. La velocità di rotazione è di circa 300 giri al minuto, la temperatura di esercizio non superiore ai 40 °C. Una simile struttura, mediante le azioni di sfregamento, provoca la rottura della maggior parte delle cellule dello strato aleuronico del chicco, impregnando così del prezioso olio di germe la rimacinata di grano duro.

I molini per la lavorazione dei rimacinati sono soltanto quelli ricadenti nel territorio di produzione dei grani, definito in dettaglio al punto 4.3.

Le fasi e le modalità di produzione del «Pane di Altamura» sono le seguenti:

Impasto:

1. il lievito madre viene ottenuto con minimo tre rinnovi per aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola di grano duro, nella percentuale del 20 % rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare;
2. dosi e composizione dell'impasto: per q.li 1 di semola rimacinata di grano duro necessitano Kg. 20 (20 %) di lievito naturale, Kg. 2 (2 %) di sale marino, lt. 60 (60 %) circa di acqua alla temperatura di 18 °C;
3. l'operazione d'impasto deve durare 20 minuti, utilizzando una impastatrice a bracci tuffanti.

La caratterizzazione dell'acqua dovrà rispondere ai seguenti parametri:

- incolore, insapore, inodore,
- temperatura compresa fra 12° e 15 °C,
- ph compreso fra 7 e 8,5,
- durezza totale compresa fra 14,5 e 15,5 GF,
- contenuto calcio (Ca + +) compreso fra 46 e 55 mg/l,
- alcalinità (Ca CO₃) compresa fra 130 e 160 mg/l,
- ione nitroso assente,
- contenuto sodio minore di 5-6 mg/l,
- contenuto potassio compreso fra 1,5 e 2,5 mg/l,
- coliformi-fecali-enterococchi-spore 0 nct/100 ml.

Lievitazione e prima fase di riposo

A ultimazione dell'operazione dell'impasto è necessario coprire la massa con un telo di cotone di un certo spessore per poter ottenere una lievitazione a temperatura omogenea. In questa condizione l'impasto deve riposare per almeno novanta minuti.

Modellatura e seconda fase di riposo

A conclusione della precedente fase di lavorazione, si procede con la pesatura e la prima modellatura che vengono effettuate manualmente per consentire alla massa di essere raccolta nel suo naturale involucro fibroso. In questa condizione la pasta resta per trenta minuti.

Rimodellatura e terza fase di riposo

Si esegue una ulteriore modellatura manuale, seguita da un periodo di riposo di almeno quindici minuti.

Infornata e cottura

Prima di essere infornata la «pagnotta» viene capovolta e con una leggera pressione della mano, esercitata su un lato, viene accompagnata nel forno. Il forno è alimentato preferibilmente a legna o a gas, a riscaldamento indiretto, e deve raggiungere la temperatura di 250 °C. I forni a riscaldamento diretto utilizzati per la cottura <Pane di Altamura> devono essere alimentati con legna del genere quercia.

La prima parte della cottura avviene a forno aperto. Dopo quindici minuti, si procede a chiudere la bocca del forno e si lascia cuocere per altri quarantacinque minuti.

Sfornatura

La bocca del forno viene lasciata aperta per almeno cinque minuti per consentire la fuoriuscita del vapore e per favorire, di conseguenza, l'asciugamento della crosta che diventa croccante. Si procede, quindi, a sfornare le pagnotte di pane, che vengono adagiate su assi di legno.

4.6. Legame

Il pane prodotto è considerato di qualità «unica», perché derivato da ottimi grani duri, ottenuti in un ambiente con specifici fattori geografico-ambientali, da cui è caratterizzato il territorio della Murgia nord-occidentale e dall'impiego di acqua potabile normalmente utilizzata sul territorio.

Il territorio interessato è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari. Tali caratteristiche sono:

- territorio mai assoggettato a ingressione marina,
- forme e sistemi carsici epi ed ipogei poco diffusi,
- idrografia autoctona,
- temperatura di immissione dell'acqua in sottosuolo con valore medio di 12 °C,
- clima mediterraneo umido mesotermico,
- asetticità dell'ambiente dovuta alle precipitazioni solide,
- permeabilità del suolo $10^{-5} \div 10^{-6}$ cm/sec,
- composizione chimica dei suoli.

La Murgia centro-settentrionale, al cui interno Altamura, col suo vasto territorio di oltre 44 000 ettari, rappresenta il centro più popolato ed economicamente rilevante, costituisce l'area di maggiore produzione cerealicola della Puglia dopo la Capitanata; la coltivazione del grano ha rappresentato storicamente, con l'allevamento ovino, la principale attività produttiva del territorio.

Nella città di Altamura che vanta una secolare tradizione nel settore della panificazione operano trentacinque aziende con una produzione giornaliera di pani che si aggira intorno ai 600 quintali che, sottratta una quota del 20 % riservata al fabbisogno locale, viene collocata sui più importanti mercati nazionali.

Dal punto di vista dell'assetto morfo-strutturale, il territorio cerealicolo interessato si identifica con la piattaforma «apula», che si è sottratta all'ingressione marina, ed è rimasta costantemente emersa dalla fine del Mesozoico ad oggi questa rappresenta una prima peculiarità in quanto è l'unica parte del territorio pugliese che conserva i caratteri strutturali, fisiografici e ambientali prossimi a quelli originari.

La seconda peculiarità ambientale è data dalla rara presenza di sistemi carsici epi ed ipogei, con conseguente scarsa o nulla influenza sull'attuale rete idrica sotterranea.

La terza caratteristica è data dalla idrografia autoctona, per cui la falda carsica trae alimentazione unicamente da un'aliquota delle acque meteoriche che precipitano su di essa.

Anche il valore della temperatura di immissione delle acque meteoriche costituisce una particolarità del territorio, esso infatti è mediamente dell'ordine di 12 °C.

Dal punto di vista climatico il territorio presenta estati asciutte e inverni secchi di precipitazioni liquide e solide, quest'ultime sono mediamente pari a 20-35 cm. Esse contribuiscono a mantenere condizioni di asetticità ambientale.

Delle precipitazioni allo stato liquido, che in media raggiungono i 600 mm annui, metà attraversa il terreno e raggiunge il sottosuolo, l'altra metà alimenta il terreno vegetale.

A causa del carsismo giovane e non evoluto, l'umidità contenuta nelle fessure delle rocce e dei suoi prodotti di alterazione viene restituita per capillarità al terreno vegetale nei periodi più siccitosi: tale fenomeno costituisce una ulteriore peculiarità del territorio.

I parametri geologici, idrogeologici e meteorologici concorrono a definire l'unicità dell'ambiente naturale, instauratosi sul territorio interessato.

4.7. Struttura di controllo

Nome: Bioagricoop — Srl
Indirizzo: Via Fucini, 10 — I-40033 Casalecchio di Reno (Bologna)

4.8. Etichettatura

Il prodotto finito è confezionato in termodetraibile microforato con etichetta riportante:

- 1) elenco degli ingredienti, ditta di produzione;
- 2) data di scadenza;
- 3) contrassegno.

In alternativa senza alcun involucro, con la sola apposizione sul prodotto finito di un bollino in materiale biologico riportante le caratteristiche prima elencate e la dicitura «Pane di Altamura».

Sulle etichette dovrà comparire il contrassegno allegato, da utilizzare in modo inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico è composto da «Scudo sannitico sormontato da corona-arma a quattro quarti a due a due rossi e bianchi». Al centro dell'ovale compare in orizzontale, su tre allineamenti, la scritta «Pane DOP di Altamura».

Le specifiche di stampa del contrassegno sono di seguito indicate:

- Puntinato: 100 % pantone 323 cv,
- Pane dop di Altamura: carattere arial, dimensione 71,1 puntistile grassetto, spessore linea ovale 0,040,
- Asse maggiore ovale 17,5 cm,
- Asse minore ovale 13 cm,
- Le dimensioni del logotipo non dovranno essere inferiori a 10 cm × 7 cm,
- Giallo: 100 % pantone yellow cv,
- Viola: 100 % pantone 228 cv,
- Bianco: 100 % pantone trans. White cv,
- Verde: 100 % pantone 334 cv,
- Rosso: 100 % pantone warm red cv,
- Bordo ovale: 100 % pantone violet cv.

4.9. Condizioni nazionali

N. CE: G/IT/00136/2000.06.22

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 22.2.2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2003

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilente-reftalato (PET) originarie, tra l'altro, della Thailandia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un produttore esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Indo Pet (Thailand) Ltd. (in appresso denominata «il richiedente»), un produttore esportatore della Thailandia (in appresso denominata «il paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilente-reftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario della Thailandia (in appresso denominato «il prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20. Tale codice NC viene fornito a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio ⁽³⁾: ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame sono soggette a un dazio antidumping definitivo pari a 83,2 EUR per tonnellata.

D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta iniziale»); afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

- (5) Il richiedente sostiene altresì di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

- (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale della società richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

a) *Questionari*

- (8) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

- (9) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime.

- (10) La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (11) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Nello stesso tempo, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere in futuro.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

G. TERMINI*Articolo 3*

(12) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali le parti interessate possono:

- manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
- chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

(13) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(14) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di polietilenterefalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, di cui al codice NC 3907 60 20, originario della Thailandia, prodotto ed esportato nella Comunità dalla Indo Pet (Thailand) Ltd., debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal medesimo regolamento (CE) n. 2604/2000.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento (codice addizionale TARIC A468).

Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Salvo diversa disposizione, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto E, lettera a), del presente regolamento, e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J- 79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 28,195 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1294/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2003

che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° agosto 2003 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° agosto 2003 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° agosto 2003 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,957.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2003

relativa alla firma degli accordi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale

(2003/516/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri dell'Unione europea cooperano in materia penale con gli Stati Uniti d'America in base ad accordi bilaterali, convenzioni, trattati ed e in base al diritto e alle disposizioni nazionali.
- (2) L'Unione europea è decisa a migliorare detta cooperazione per essere in grado di lottare in particolare contro la criminalità e il terrorismo transnazionali con maggiore efficacia.
- (3) Il 26 aprile 2002 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America e la presidenza ha negoziato, con gli Stati Uniti d'America, due accordi sulla cooperazione internazionale in materia penale, uno sulla mutua assistenza giudiziaria e l'altro sull'estradizione.
- (4) Gli accordi dovrebbero essere firmati in nome dell'Unione europea, con riserva della loro successiva conclusione. All'atto della firma, l'Unione europea farà la dichiarazione seguente:

«L'Unione europea dichiara di essere impegnata nella definizione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che può avere ripercussioni sugli accordi conclusi con gli Stati Uniti. Questi sviluppi saranno attentamente esaminati dall'Unione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sull'estradizione. L'Unione chiederà di consultarsi con gli Stati Uniti al fine di trovare soluzioni circa eventuali sviluppi che dovessero ripercuotersi

sugli accordi, procedendo anche, se necessario, alla revisione dei medesimi. L'Unione europea dichiara che l'articolo 10 non costituisce un precedente per quanto riguarda i negoziati con paesi terzi.»

- (5) Gli accordi prevedono nel rispettivo articolo 3, paragrafo 2, lo scambio di strumenti scritti tra gli USA e gli Stati membri dell'Unione sull'applicazione dei trattati bilaterali. L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria prevede un obbligo analogo per gli Stati membri che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti. Ai fini della redazione di siffatti strumenti scritti, gli Stati membri dovrebbero coordinare la loro azione in sede di Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilite) a firmare gli accordi in nome dell'Unione europea, con riserva della loro successiva conclusione.
2. Il testo degli accordi e le note esplicative di accompagnamento, nelle quali si constata un'intesa tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri intraprendono le iniziative necessarie per la redazione degli strumenti scritti tra essi e gli USA di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sull'estradizione e all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria.

2. Gli Stati membri coordinano le loro azioni conformemente al paragrafo 1 in sede di Consiglio.

Articolo 3

In caso di estensione dell'applicazione territoriale degli accordi in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino dell'accordo sull'extradizione o dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo trattino dell'accordo sull'assistenza giudiziaria, il Consiglio decide all'unanimità a nome dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione e i relativi allegati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

ACCORDO
sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

SOMMARIO

Preambolo	
Articolo 1	Oggetto e scopo
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri
Articolo 4	Fatti che danno luogo ad estradizione
Articolo 5	Trasmissione e autenticazione dei documenti
Articolo 6	Trasmissione delle richieste di arresto provvisorio
Articolo 7	Trasmissione di documenti a seguito di arresto provvisorio
Articolo 8	Informazioni complementari
Articolo 9	Consegna temporanea
Articolo 10	Richiesta di estradizione o di consegna da parte di più Stati
Articolo 11	Procedure semplificate di estradizione
Articolo 12	Transito
Articolo 13	Pena di morte
Articolo 14	Informazioni sensibili contenute nella richiesta
Articolo 15	Consultazioni
Articolo 16	Applicazione nel tempo
Articolo 17	Inderogabilità
Articolo 18	Futuri trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri
Articolo 19	Designazione e notificazione
Articolo 20	Applicazione territoriale
Articolo 21	Riesame
Articolo 22	Entrata in vigore e denuncia

Nota esplicativa

L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDEROSI di agevolare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America,

DESIDEROSI di lottare contro la criminalità in modo più efficace quale mezzo per proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni,

NEL DEBITO RISPETTO dei diritti della persona e dello Stato di diritto,

TENENDO CONTO delle garanzie stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici che sanciscono per l'estradato il diritto a un processo equo nonché il diritto ad una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale costituito a norma di legge,

DESIDEROSI di concludere un accordo relativo all'estradizione degli autori di reati,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

*Articolo 1***Oggetto e scopo**

Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposizioni del presente accordo, a prevedere l'intensificazione della cooperazione nell'ambito dei pertinenti rapporti in materia di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America che disciplinano l'estradizione degli autori di reati.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Per «parti contraenti» si intendono l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.
2. per «Stato membro» si intende uno Stato membro dell'Unione europea;
3. Per «ministero della Giustizia» si intende, per gli Stati Uniti d'America, il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti; per gli Stati membri, il rispettivo ministero della Giustizia; tuttavia, se in un dato Stato membro le funzioni descritte agli articoli 3, 5, 6, 8 o 12 competono al procuratore generale, tale ufficio può essere designato per l'espletamento di dette funzioni in vece del ministero della Giustizia, in conformità dell'articolo 19, a meno che gli Stati Uniti d'America e lo Stato membro interessato non convengano di designare un altro ufficio.

*Articolo 3***Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri**

1. L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono a che il presente accordo sia applicato in relazione ai trattati bilaterali di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni seguenti:
 - a) L'articolo 4 sostituisce le disposizioni del trattato bilaterale che autorizzano l'estradizione esclusivamente per un elenco di reati specifici.
 - b) L'articolo 5 si applica in sostituzione delle disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano la trasmissione, la certificazione, l'autenticazione o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei documenti giustificativi trasmessi dallo Stato richiedente.
 - c) L'articolo 6 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale che autorizzano la trasmissione diretta delle richieste di arresto provvisorio tra il dipartimento della Giustizia statunitense e il ministero della Giustizia dello Stato membro interessato.
 - d) L'articolo 7 si applica ad integrazione delle disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano la trasmissione della richiesta di estradizione.

- e) L'articolo 8 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano la trasmissione di informazioni complementari; se le disposizioni del trattato bilaterale non specificano quale canale utilizzare, si applica altresì il paragrafo 2 di detto articolo.
 - f) L'articolo 9 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale che autorizzano la consegna temporanea di una persona che è sottoposta ad azione penale o sta scontando una pena nello Stato richiesto.
 - g) L'articolo 10 si applica, salva sua disposizione contraria, in sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bilaterale relative alle decisioni sulle richieste concorrenti per l'estradizione di una stessa persona.
 - h) L'articolo 11 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale che autorizzano la deroga all'estradizione o procedure di estradizione semplificate.
 - i) L'articolo 12 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano il transito; se le disposizioni del trattato bilaterale non specificano la procedura che disciplina l'atterraggio imprevisto di un aeromobile, si applica altresì il paragrafo 3 di detto articolo.
 - j) L'articolo 13 può essere applicato dallo Stato richiesto in sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano la pena di morte.
 - k) L'articolo 14 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano il trattamento di informazioni sensibili contenute nella richiesta.
2. a) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che ciascuno Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, che il pertinente trattato bilaterale di estradizione in vigore con gli Stati Uniti d'America è applicato come stabilito dal presente articolo.
 - b) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, provvede a che i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che hanno concluso trattati bilaterali di estradizione con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera a).
 - c) Le parti contraenti si adoperano per concludere la procedura di cui alla lettera b) prima della data prevista per l'adesione di un nuovo Stato membro o al più presto possibile dopo l'adesione. L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America la data di adesione dei nuovi Stati membri.
3. Se alla data di adesione non è stata espletata la procedura di cui al paragrafo 2, lettera b), le disposizioni del presente accordo si applicano nei rapporti tra il nuovo Stato membro e gli Stati Uniti d'America a decorrere dalla data in cui si sono notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie e l'hanno notificato all'Unione europea.

Articolo 4

Fatti che danno luogo a estradizione

1. Un fatto dà luogo a estradizione se è punibile dalla legge dello Stato richiedente e dalla legge dello Stato richiesto con una pena privativa della libertà superiore, nel massimo, ad un anno o con pena più severa. Dà luogo a estradizione anche il tentativo di commettere o l'accordo al fine di commettere o il concorso nel commettere uno dei fatti che danno luogo a estradizione. Se la richiesta verte sull'esecuzione della condanna inflitta a una persona per un fatto che dà luogo a estradizione, il residuo di pena privativa della libertà deve essere di almeno quattro mesi.

2. L'extradizione, se è concessa per un fatto che dà luogo a estradizione, è concessa anche per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta che sia punibile con una pena privativa della libertà di un anno o meno, purché siano soddisfatti tutti gli altri presupposti per l'extradizione.

3. Ai fini del presente articolo un fatto dà luogo a estradizione:

- a) a prescindere dal fatto che nello Stato richiedente e nello Stato richiesto la legge lo collochi nella medesima categoria di reati o lo descriva negli stessi termini;
- b) a prescindere dal fatto che esso sia un reato per il quale la legge federale statunitense richiede la presenza di elementi come il trasporto interstatale o l'impiego della posta o altro mezzo con ripercussioni sul commercio interstatale o estero, dato che tali elementi intervengono unicamente nella determinazione della competenza giurisdizionale di un tribunale federale statunitense;
- c) nelle cause penali che vertono su imposte, dazi doganali, controlli valutari, importazione o esportazione di prodotti di base, a prescindere dal fatto che nello Stato richiedente e nello Stato richiesto la legge preveda lo stesso tipo di imposte, dazi doganali o controlli valutari o sull'importazione o l'esportazione dello stesso tipo di prodotti di base.

4. Per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente l'extradizione è concessa, fatti salvi gli altri presupposti per l'extradizione applicabili, se la legge dello Stato richiesto prevede la punibilità del reato commesso al di fuori del suo territorio in circostanze analoghe. In caso contrario, l'autorità di esecuzione dello Stato richiesto può concedere, a sua discrezione, l'extradizione purché siano soddisfatti tutti gli altri presupposti per l'extradizione applicabili.

Articolo 5

Trasmissione e autenticazione dei documenti

1. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi sono trasmessi per i canali diplomatici, tra i quali rientra la trasmissione di cui all'articolo 7.

2. I documenti che recano la certificazione o il sigillo del ministero della Giustizia dello Stato richiedente, oppure del suo ministero o dipartimento competente per gli affari esteri, sono ammissibili nel procedimento di estradizione nello Stato richiesto senza ulteriori formalità di certificazione, autenticazione o altra forma di legalizzazione.

Articolo 6

Trasmissione delle richieste di arresto provvisorio

In alternativa ai canali diplomatici, la trasmissione della richiesta di arresto provvisorio può essere effettuata direttamente tramite i ministeri della Giustizia dello Stato richiedente e dello Stato richiesto. Per la trasmissione di detta richiesta possono essere usate anche le strutture dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

Articolo 7

Trasmissione di documenti a seguito di arresto provvisorio

1. Se lo Stato richiesto tiene in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l'extradizione, lo Stato richiedente può adempiere all'obbligo di trasmettere la richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi per i canali diplomatici, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, presentando la richiesta e i documenti all'ambasciata dello Stato richiesto situata nel suo territorio. In tal caso, la data di ricezione della richiesta da parte dell'ambasciata è considerata la data di ricezione da parte dello Stato richiesto ai fini della decorrenza del termine che il pertinente trattato di estradizione impone di rispettare per consentire la detenzione continuativa della persona.

2. Se alla data della firma del presente accordo, in base alla giurisprudenza consolidata dell'ordinamento giuridico interno applicabile a tale data lo Stato membro non può applicare le misure di cui al paragrafo 1, il presente articolo non gli si applica finché detto Stato membro e gli Stati Uniti d'America non convengano altrimenti con scambio di note diplomatiche.

Articolo 8

Informazioni complementari

1. Lo Stato richiesto che reputa le informazioni fornite a sostegno della richiesta di estradizione insufficienti per il soddisfacimento dei requisiti del pertinente trattato di estradizione può esigere dallo Stato richiedente la comunicazione di informazioni complementari entro un termine ragionevole da esso fissato.

2. Dette informazioni complementari possono essere chieste e comunicate direttamente tramite i ministeri della Giustizia degli Stati in questione.

Articolo 9

Consegna temporanea

1. Se è concessa l'estradizione di una persona nei cui confronti è in corso un'azione penale o che sta scontando una pena nello Stato richiesto, detto Stato può consegnare la persona ricercata allo Stato richiedente in via temporanea, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

2. La persona consegnata è sottoposta a detenzione nello Stato richiedente ed è restituita allo Stato richiesto al termine dell'azione penale nei suoi confronti, secondo le condizioni che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto stabiliscono di comune accordo. Il periodo trascorso in stato di detenzione nel territorio dello Stato richiedente in attesa del giudizio in tale Stato può essere detratto dal periodo residuale della pena nello Stato richiesto.

Articolo 10

Richiesta di estradizione o di consegna da parte di più Stati

1. Se lo Stato richiesto riceve dallo Stato richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità di esecuzione dello Stato richiesto decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

2. Se uno Stato membro richiesto riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo, relative alla stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità competente dello Stato membro richiesto decide a quale Stato consegnerà eventualmente la persona. A tale scopo l'autorità competente è l'autorità esecutiva dello Stato membro richiesto qualora, in base al trattato bilaterale di estradizione in vigore tra gli Stati Uniti e lo Stato membro, si tratti della stessa autorità che decide su richieste concorrenti; se ciò non è previsto nel trattato bilaterale di estradizione l'autorità competente è designata dallo Stato membro interessato in base all'articolo 19.

3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto valuta tutti i fattori pertinenti, compresi, ma non solo, i fattori già specificati nel trattato di estradizione applicabile e, qualora questi non siano già specificati, i fattori seguenti:

- a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;
- b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;
- c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;
- d) la gravità dei reati;
- e) la cittadinanza della vittima;
- f) la possibilità di eventuale estradizione successiva fra gli Stati richiedenti, e
- g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti.

Articolo 11

Procedure semplificate di estradizione

Conformemente ai principi e alle procedure contemplati nel suo ordinamento giuridico, lo Stato richiesto può consegnare la persona ricercata che acconsente alla sua consegna allo Stato richiedente nei tempi più brevi possibili senza ulteriori formalità. Il consenso della persona ricercata può includere l'accordo a rinunciare alla tutela della regola della specialità.

Articolo 12

Transito

1. Uno Stato membro può autorizzare che una persona consegnata agli Stati Uniti d'America da uno Stato terzo, o a uno Stato terzo dagli Stati Uniti d'America, transiti nel suo territorio. Gli Stati Uniti d'America possono autorizzare che una persona consegnata a uno Stato membro da uno Stato terzo, o a uno Stato terzo da uno Stato membro, transiti nel loro territorio.

2. La richiesta di transito è trasmessa per i canali diplomatici o direttamente tramite il dipartimento della Giustizia statunitense e il ministero della Giustizia dello Stato membro in questione. Per la trasmissione di detta richiesta possono anche essere usate le strutture dell'Interpol. La richiesta riporta la descrizione della persona tradotta e una sintesi dei fatti. La persona in transito è tenuta in stato di detenzione durante il periodo di transito.

3. L'autorizzazione non è necessaria quando la traduzione è effettuata per via aerea senza che sia previsto lo scalo nel territorio dello Stato di transito. Qualora debba essere effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato in cui questo avviene può esigere una richiesta di transito a norma del paragrafo 2. Sono adottate tutte le misure necessarie ad evitare che la persona si renda irreperibile fino al completamento del transito, purché la richiesta di transito pervenga nelle 96 ore successive all'atterraggio imprevisto.

Articolo 13

Pena di morte

Qualora il reato per cui si chiede l'estradizione sia punibile con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente e non lo sia dalla legge dello Stato richiesto, quest'ultimo può concedere l'estradizione a condizione che la persona ricercata non sia condannata a morte o che, se per motivi procedurali tale condizione non può essere soddisfatta dallo Stato richiedente, la condanna a morte, se inflitta, non sia eseguita. Se accetta l'estradizione subordinata alle condizioni di cui al presente articolo, lo Stato richiedente soddisfa dette condizioni. Se lo Stato richiedente non accetta le condizioni, la richiesta di estradizione può essere respinta.

*Articolo 14***Informazioni sensibili contenute nella richiesta**

Lo Stato richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può consultarsi con lo Stato richiesto per stabilire in che misura lo Stato richiesto possa proteggere dette informazioni. Se lo Stato richiesto è impossibilitato a proteggere le informazioni nel modo voluto dallo Stato richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.

*Articolo 15***Consultazioni**

Le parti contraenti si consultano secondo necessità per assicurare la massima efficacia nell'applicazione del presente accordo nonché per agevolare la composizione delle eventuali controversie sulla sua interpretazione o applicazione.

*Articolo 16***Applicazione nel tempo**

1. Il presente accordo si applica ai reati commessi sia precedentemente sia successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica alle richieste di estradizione trasmesse successivamente alla sua entrata in vigore. Gli articoli 4 e 9 si applicano tuttavia alle richieste che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sono pendenti nello Stato richiesto.

*Articolo 17***Inderogabilità**

1. Il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre motivi di rifiuto riguardo ad una questione non disciplinata dal presente accordo che è prevista a norma del trattato bilaterale di estradizione in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America.
2. Lo Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi costituzionali dello Stato richiesto possono impedire l'adempimento dell'obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione.

*Articolo 18***Futuri trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri**

Il presente accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali fra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi al presente accordo.

*Articolo 19***Designazione e notificazione**

L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America le designazioni effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, prima dello scambio degli strumenti scritti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America.

*Articolo 20***Applicazione territoriale**

1. Il presente accordo si applica:
 - a) agli Stati Uniti d'America;
 - b) in relazione all'Unione europea:
 - agli Stati membri;
 - ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, se concordati tra le parti contraenti con uno scambio di note diplomatiche debitamente confermate dallo Stato membro pertinente.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l'applicazione del presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del paragrafo 1, lettera b), mediante preavviso scritto di sei mesi all'altra parte contraente per via diplomatica, con debita conferma dello Stato membro pertinente e degli Stati Uniti d'America.

*Articolo 21***Riesame**

Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame riguarda in particolare l'attuazione pratica dell'accordo e può vertere anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata nell'Unione europea sul tema oggetto del presente accordo.


*Articolo 22***Entrata in vigore e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo al terzo mese dalla data in cui le parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Detti strumenti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altra parte; tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo

Fatto a Washington D.C., addì venticinque giugno duemilatre in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Por la Unión Europea
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Voor de Europese Unie
Pela União Europeia
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar



Por los Estados Unidos de América
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Voor de Verenigde Staten van Amerika
Pelos Estados Unidos da América
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar



Nota esplicativa relativa all'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

La presente nota esplicativa rispecchia le intese tra le parti contraenti per l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in seguito «accordo»).

Articolo 10

L'articolo 10 lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati che sono parti dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e i diritti degli Stati Uniti d'America in quanto non parti nei confronti della Corte penale internazionale.

Articolo 18

L'articolo 18 dispone che l'accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali sull'estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi all'accordo.

Qualora le misure previste nell'accordo creino difficoltà operative per uno o più Stati membri o per gli Stati Uniti d'America, tali difficoltà dovrebbero essere risolte in primo luogo, se possibile, mediante consultazioni tra lo Stato membro o gli Stati membri interessati e gli Stati Uniti d'America o, se del caso, mediante le procedure di consultazione previste nel presente accordo. Se non fosse possibile risolvere tali difficoltà operative per il solo tramite delle consultazioni, sarebbe conforme all'accordo prevedere per futuri accordi bilaterali tra lo Stato membro o gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America un meccanismo alternativo realizzabile sul piano operativo che soddisfacesse gli obiettivi della disposizione specifica che ha dato luogo alle difficoltà.

ACCORDO
sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

SOMMARIO

Preambolo	
Articolo 1	Oggetto e scopo
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri e in loro mancanza
Articolo 4	Accertamenti bancari
Articolo 5	Squadre investigative comuni
Articolo 6	Collegamento in videoconferenza
Articolo 7	Trasmissione accelerata di richieste
Articolo 8	Assistenza giudiziaria alle autorità amministrative
Articolo 9	Restrizioni all'uso per motivi di protezione dei dati personali e di altro tipo
Articolo 10	Richiesta di riservatezza da parte dello Stato richiedente
Articolo 11	Consultazioni
Articolo 12	Applicazione nel tempo
Articolo 13	Inderogabilità
Articolo 14	Futuri trattati bilaterali di assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri
Articolo 15	Designazioni e notificazioni
Articolo 16	Applicazione territoriale
Articolo 17	Riesame
Articolo 18	Entrata in vigore e denuncia
Nota esplicativa	

L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDEROSI di agevolare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America,

DESIDEROSI di lottare contro la criminalità in modo più efficace quale mezzo per proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni,

NEL DEBITO RISPETTO dei diritti della persona e dello Stato di diritto,

TENENDO CONTO delle garanzie stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici che sanciscono per l'indiziato di reato il diritto a un processo equo nonché il diritto ad una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale costituito a norma di legge,

DESIDEROSI di concludere un accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

*Articolo 1***Oggetto e scopo**

Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposizioni del presente accordo, a prevedere l'intensificazione della cooperazione e della mutua assistenza giudiziaria.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Per «parti contraenti» si intendono l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.
2. Per «Stato membro» si intende uno Stato membro dell'Unione europea.

*Articolo 3***Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri e in loro mancanza**

1. L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono a che le disposizioni del presente accordo siano applicate in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni seguenti.
 - a) L'articolo 4 si applica per l'individuazione di conti e transazioni finanziari, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
 - b) L'articolo 5 si applica per autorizzare la costituzione e le attività di squadre investigative comuni, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
 - c) L'articolo 6 si applica per autorizzare l'assunzione della deposizione di una persona che si trova nello Stato richiesto mediante tecnologie di trasmissione video tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.

- d) L'articolo 7 si applica per autorizzare l'impiego di mezzi di comunicazione rapida, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
- e) L'articolo 8 si applica per autorizzare la prestazione di mutua assistenza giudiziaria alle autorità amministrative interessate, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.
- f) Fatti salvi i suoi paragrafi 4 e 5, l'articolo 9 si applica in sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano le restrizioni all'uso di informazioni o mezzi di prova trasmessi allo Stato richiedente e che disciplinano la prestazione condizionale o il rifiuto dell'assistenza per motivi di protezione dei dati.
- g) L'articolo 10 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale relative alle circostanze in cui lo Stato richiedente può chiedere che la sua richiesta sia protetta da riservatezza.
 2. a) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, provvede a che ciascuno Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, che il pertinente trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore con gli Stati Uniti d'America è applicato come stabilito dal presente articolo.
 - b) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che sono dotati di trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera a).
 - c) Le parti contraenti si adoperano per concludere la procedura di cui alla lettera b) prima della data prevista per l'adesione di un nuovo Stato membro o al più presto dopo l'adesione. L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America la data di adesione dei nuovi Stati membri.
3. a) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono inoltre a che le disposizioni del presente accordo si applichino in mancanza di un trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America.
- b) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che tale Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
- c) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera b).

4. Se alla data di adesione non è stata espletata la procedura di cui al paragrafo 2, lettera b) e al paragrafo 3, lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano nei rapporti tra gli Stati Uniti d'America e il nuovo Stato membro a decorrere dalla data in cui si sono notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie e l'hanno notificato all'Unione europea.

5. Le parti contraenti convengono che il presente accordo riguarda esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra gli Stati interessati. Le disposizioni del presente accordo non conferiscono a un privato alcun diritto a ottenere, sopprimere o escludere mezzi di prova né a impedire l'esecuzione di una richiesta, né a estendere o limitare i diritti altrimenti previsti dalla normativa nazionale.

Articolo 4

Accertamenti bancari

1. a) Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato richiesto comunica senza indugio allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
- b) Gli accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere:
 - i) informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti implicate in un reato;
 - ii) informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche, o
 - iii) su transazioni finanziarie slegate da conti.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 include:
 - a) informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni; e
 - b) informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato richiesto di:
 - i) sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione sia implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato richiesto possano disporre delle informazioni richieste;
 - ii) giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale;
 - c) per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circoscrivere gli accertamenti.

3. La trasmissione delle richieste di assistenza a norma del presente articolo è effettuata tramite:

- a) le autorità centrali competenti per l'assistenza giudiziaria negli Stati membri o le autorità nazionali degli Stati membri competenti per le indagini o l'azione penale, designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e
- b) le autorità nazionali degli Stati Uniti competenti per le indagini o l'azione penale, designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.

Le parti contraenti possono, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, concordare mediante scambio di note diplomatiche, di cambiare, i canali tramite i quali sono effettuate le richieste ai sensi del presente articolo.

4. a) Fatta salva la lettera b) uno Stato può, in applicazione dell'articolo 15, limitare il proprio obbligo di prestare assistenza a norma del presente articolo:
 - i) ai reati punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente;
 - ii) ai reati punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a quattro anni nello Stato richiedente e a due anni nello Stato richiesto; oppure
 - iii) a determinati reati gravi punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente.
- b) Lo Stato che limita il proprio obbligo, a norma della lettera a), punto ii) o iii), permette almeno gli accertamenti sui conti associati ad attività terroristiche e al riciclaggio dei proventi di una vasta gamma di gravi attività criminali, punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente.

5. L'assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

6. Lo Stato richiesto risponde a una richiesta volta alla trasmissione dei dati inerenti ai conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposizioni del pertinente trattato di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati o, in mancanza di questo, ottemperando ai requisiti della sua normativa nazionale.

7. Le parti contraenti provvedono a che l'applicazione del presente articolo non comporti oneri straordinari per lo Stato richiesto. Qualora siffatti oneri risultino comunque per lo Stato richiesto, anche riguardo alle banche o per l'utilizzazione dei mezzi di comunicazioni di cui al presente articolo, le parti contraenti procedono immediatamente a consultazioni per facilitare l'applicazione del presente articolo, anche tramite l'adozione dei provvedimenti necessari per limitare gli oneri presenti e futuri.

*Articolo 5***Squadre investigative comuni**

1. Le parti contraenti che non hanno ancora proceduto in tal senso prendono le misure necessarie a permettere la costituzione e l'operatività di squadre investigative comuni nel rispettivo territorio, di ciascuno Stato membro e degli Stati Uniti d'America, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono uno o più Stati membri e gli Stati Uniti d'America, ove ritenuto appropriato sia dallo Stato membro interessato che dagli Stati Uniti d'America.

2. Le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, designate dallo Stato interessato, concordano le procedure secondo cui la squadra deve operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato.

3. Ai fini della costituzione e dell'operatività di dette squadre, le autorità competenti, designate dallo Stato interessato, comunicano direttamente, salvo quando si ritiene che la complessità eccezionale, la vastità del campo d'intervento o la presenza di altre circostanze impongano un maggior accentramento del coordinamento su tutti gli aspetti o alcuni di essi; in tal caso gli Stati possono concordare altri canali di comunicazione appropriati.

4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.

*Articolo 6***Collegamento in videoconferenza**

1. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per consentire l'impiego di tecnologie per il collegamento video tra ciascuno Stato membro e gli Stati Uniti d'America per l'assunzione della deposizione in un procedimento, per il quale è disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trova nello Stato richiesto, se tale tipo di assistenza non è ancora disponibile. Ove non espressamente previste nel presente articolo, si applicano a tale procedura le modalità previste nel pertinente trattato di assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati in questione o nel diritto dello Stato richiesto, a seconda dei casi.

2. Salvo diversa intesa tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, lo Stato richiedente sostiene i costi per stabilire e mantenere il collegamento video. Gli altri costi risultanti dalla prestazione dell'assistenza (comprese le spese di viaggio dei partecipanti nello Stato richiesto) sono imputati secondo le

disposizioni applicabili del trattato di assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati, o, in mancanza di un siffatto trattato, secondo quanto convenuto tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.

3. Lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche connesse con l'esecuzione della richiesta.

4. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza è punibile nello Stato richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'ambito di un procedimento nazionale.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la deposizione nello Stato richiesto in virtù del trattato o della legge applicabile.

6. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni degli accordi bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America che esigono o consentono l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di persone o cose o dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine. Ove non già previsto dal trattato o dalla legge applicabile, uno Stato può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza in detti casi.

*Articolo 7***Trasmissione rapida di richieste**

Le richieste di mutua assistenza giudiziaria e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato richiesto la esige. Lo Stato richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.

*Articolo 8***Assistenza giudiziaria alle autorità amministrative**

1. L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su un comportamento, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detto comportamento o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.

2. a) La trasmissione delle richieste di assistenza a norma del presente articolo è effettuata tramite le autorità centrali designate in virtù del trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati o tramite altre autorità eventualmente designate di comune accordo dalle autorità centrali.
- b) In mancanza di un trattato, la trasmissione delle richieste è effettuata tramite il dipartimento della Giustizia statunitense e il ministero della Giustizia dello Stato membro interessato, o, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, analogo ministero, competente per la trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, o tramite altre autorità eventualmente designate di comune accordo dal dipartimento della Giustizia e detto ministero.
3. Le Parti contraenti provvedono a che l'applicazione del presente articolo non comporti oneri straordinari per lo Stato richiesto. Qualora siffatti oneri risultino comunque per lo Stato richiesto, le Parti contraenti procedono immediatamente a consultazioni per facilitare l'applicazione del presente articolo, anche tramite l'adozione dei provvedimenti necessari per limitare gli oneri presenti e futuri.

Articolo 9

Restrizioni all'uso per motivi di protezione dei dati personali e di altro tipo

1. Lo Stato richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato richiesto:
- a) ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;
- b) per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;
- c) nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:
- i) menzionati alla lettera a), oppure
- ii) per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 8;
- d) per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere a), b) e c);
- e) per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato richiesto.
2. a) Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente alla presente lettera, lo Stato richiesto può esigere che lo Stato richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.

- b) Lo Stato richiesto non può imporre restrizioni generiche, con riferimento alle norme giuridiche dello Stato richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione di mezzi di prova o di informazioni.

3. Qualora lo Stato richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.

4. Lo Stato richiesto può applicare, invece del presente articolo, la disposizione sulla restrizione d'uso prevista dal pertinente trattato bilaterale di assistenza giudiziaria se ne risulta una restrizione minore all'uso delle informazioni e dei mezzi di prova.

5. Se il trattato bilaterale di assistenza giudiziaria tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America, in vigore alla data della firma del presente accordo, consente limitazioni dell'obbligo di prestare assistenza per determinati reati tributari, lo Stato membro interessato può indicare, nello scambio di strumenti scritti con gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che per tali reati continuerà ad applicare la disposizione sulla restrizione d'uso contenuta in detto trattato.

Articolo 10

Richiesta di riservatezza da parte dello Stato richiedente

Lo Stato richiesto si adopera al massimo per garantire la riservatezza della richiesta e del suo contenuto se così gli è domandato dallo Stato richiedente. Se la richiesta non può essere eseguita senza violare la riservatezza domandata, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente, il quale decide se essa debba essere eseguita comunque.

Articolo 11

Consultazioni

Le parti contraenti si consultano secondo necessità per assicurare la massima efficacia nell'applicazione del presente accordo nonché per agevolare la composizione delle eventuali controversie sulla sua interpretazione o applicazione.

Articolo 12

Applicazione nel tempo

1. Il presente accordo si applica ai reati commessi sia precedentemente sia successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Il presente accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria trasmesse successivamente alla sua entrata in vigore. Gli articoli 6 e 7 si applicano tuttavia alle richieste che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sono pendenti nello Stato richiesto.

Articolo 13

Inderogabilità

Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre i motivi di rifiuto di assistenza previsti da un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria o, in mancanza di questo, derivanti dai suoi pertinenti principi giuridici, e inoltre quando l'esecuzione della richiesta ne pregiudicherebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali.

Articolo 14

Futuri trattati di assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri

Il presente accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali fra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi al presente accordo.

Articolo 15

Designazioni e notificazioni

1. Se a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) è designato un ministero diverso da quello della giustizia, l'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America tale designazione anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. Previa reciproche consultazioni su quali siano le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale da designare conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, le parti contraenti si notificano, anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America previsto all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, le autorità nazionali da esse designate. Per gli Stati membri che non hanno concluso un trattato di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America, anteriormente a tale scambio, l'identità delle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. Le parti contraenti si notificano le eventuali limitazioni invocate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 e gli Stati Uniti d'America.

Articolo 16

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:

a) agli Stati Uniti d'America;

b) in relazione all'Unione europea:

— agli Stati membri,

— ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, concordati tra le parti contraenti con uno scambio di note diplomatiche debitamente confermate dallo Stato membro pertinente.

2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l'applicazione del presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del paragrafo 1, lettera b), mediante preavviso scritto di sei mesi all'altra parte per via diplomatica, con debita conferma dello Stato membro pertinente e degli Stati Uniti d'America.

Articolo 17

Riesame

Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame riguarda in particolare l'attuazione pratica dell'accordo e può vertere anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata nell'Unione europea sul tema oggetto del presente accordo.

Articolo 18

Entrata in vigore e denuncia


1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo al terzo mese dalla data in cui le Parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Detti strumenti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter previsto all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altra parte; tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo

Fatto a Washington D.C., addì venticinque giugno duemilatre in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Por la Unión Europea
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Voor de Europese Unie
Pela União Europeia
Euroopan unionin puolesta
På Europeiska unionens vägnar



Por los Estados Unidos de América
For Amerikas Forenede Stater
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
Voor de Verenigde Staten van Amerika
Pelos Estados Unidos da América
Amerikan yhdysvaltojen puolesta
På Amerikas förenta staters vägnar



Nota esplicativa relativa all'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

La presente nota rispecchia le intese tra le parti contraenti per l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo sull'assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in seguito «accordo»).

Articolo 8

Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria alle autorità amministrative ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, la prima frase dell'articolo 8, paragrafo 1, impone l'obbligo di concedere l'assistenza giudiziaria alle autorità amministrative federali statunitensi richiedenti e alle autorità amministrative nazionali degli Stati membri richiedenti. A norma della seconda frase di tale paragrafo l'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative, non federali o locali. L'applicazione di detta disposizione è lasciata alla discrezionalità dello Stato richiesto.

Le parti convengono che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, l'assistenza giudiziaria sia concessa ad una autorità amministrativa richiedente che, al momento della richiesta, sta procedendo a indagini o svolgendo procedimenti nell'intento di perseguire penalmente un comportamento o di rinviare il caso alle competenti autorità preposte all'azione penale, in conformità del mandato conferitole per legge, come illustrato più in dettaglio qui di seguito. Il fatto che, al momento della richiesta, si prenda in considerazione il rinvio ai fini dell'azione penale non esclude che detta autorità possa chiedere sanzioni diverse da quelle penali. Pertanto l'assistenza giudiziaria ottenuta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, può portare l'autorità amministrativa richiedente alla conclusione che non sia appropriato chiedere l'azione penale o il rinvio all'autorità penale. Queste eventuali conseguenze lasciano impregiudicato l'obbligo delle parti contraenti di fornire assistenza ai sensi di detto articolo.

Tuttavia l'autorità amministrativa richiedente non può ricorrere all'articolo 8, paragrafo 1, per chiedere assistenza giudiziaria quando non sono presi in considerazione l'azione penale o il rinvio, né nei casi in cui il comportamento su cui s'indaga non è passibile, a norma della legge dello Stato richiedente, di sanzioni penali o di rinvio.

L'Unione europea rammenta che, per quanto la riguarda, la materia dell'accordo rientra nelle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea e che l'accordo è concluso nell'ambito di tali disposizioni.

Articolo 9

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), mira ad assicurare che si possa rifiutare l'assistenza adducendo motivi di protezione dei dati solo in casi eccezionali. Tale situazione potrebbe presentarsi se, una volta ponderati gli interessi importanti in gioco nella fattispecie (da un lato, l'interesse pubblico, compresa la buona amministrazione della giustizia e, dall'altro, l'interesse della vita privata), la comunicazione dei dati specifici chiesti dallo Stato richiedente creasse difficoltà talmente gravi da rientrare per lo Stato richiesto tra i motivi di interessi essenziali che giustificano il rifiuto. Lo Stato richiesto non può quindi applicare in maniera ampia, tassativa o sistematica i principi della protezione dei dati per rifiutare la cooperazione. Pertanto, il fatto che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto abbiano sistemi diversi per tutelare la riservatezza dei dati (ad esempio, il fatto che lo Stato richiedente non disponga dell'equivalente del garante della riservatezza dei dati) o ricorrano a mezzi diversi per tutelare i dati personali (ad esempio, il fatto che lo Stato richiedente, per tutelare la riservatezza o l'esattezza dei dati personali comunicati dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge, usi mezzi diversi dalla cancellazione) non può, in quanto tale, essere imposto come condizione supplementare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 14

L'articolo 14 dispone che l'accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali sull'assistenza giudiziaria tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi all'accordo.

Qualora le misure previste nell'accordo creino difficoltà operative per gli USA e per uno o più Stati membri, tali difficoltà dovrebbero essere risolte in primo luogo, se possibile, mediante consultazioni tra lo Stato membro o gli Stati membri interessati e gli Stati Uniti d'America o, se del caso, mediante le procedure di consultazione previste nell'accordo. Se non fosse possibile risolvere tali difficoltà operative per il solo tramite delle consultazioni, sarebbe conforme all'accordo prevedere per futuri accordi bilaterali tra lo Stato membro dell'UE e gli Stati Uniti d'America un meccanismo alternativo realizzabile sul piano operativo che soddisfacesse gli obiettivi della disposizione specifica che ha dato luogo alle difficoltà.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2003

relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(2003/517/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 107, paragrafo 6, nonché l'articolo 29, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) allegato a tale trattato (in appresso lo «statuto»),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 98/382/CE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha stabilito delle regole riguardanti i dati statistici da utilizzare per la determinazione dello schema di sottoscrizione iniziale del capitale della BCE.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE vanno adeguate ogni cinque anni.
- (3) Quando uno o più paesi diventano Stati membri dell'Unione europea le loro banche centrali nazionali entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e diventano sottoscrittrici del capitale della BCE. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE dovrebbero essere adeguate in conseguenza.
- (4) È necessario stabilire regole per la fornitura dei dati statistici da utilizzare per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.
- (5) È necessario definire la natura e le fonti dei dati da utilizzare nonché il metodo di calcolo della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽⁵⁾ prevede una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni, al fine di consentire

l'elaborazione di conti e di tabelle su basi comparabili per le esigenze della Comunità come pure un programma di trasmissione secondo date precise, per le esigenze della Comunità, dei conti e delle tabelle elaborati secondo detto regolamento. Il regolamento in questione tiene conto dei più recenti principi e sviluppi della metodologia statistica ed è quindi opportuno utilizzare le definizioni ivi contenute ai fini della presente decisione.

- (7) Poiché lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE determina le quote rispettive delle banche centrali nazionali nel capitale della BCE e nella messa in comune delle attività di riserva in valuta come pure la ponderazione dei loro voti in sede di Consiglio direttivo della BCE per tutte le decisioni da prendere con voti ponderati (a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dello statuto) e la distribuzione tra le banche stesse del reddito monetario del SEBC, è importante che il calcolo delle loro ponderazioni nello schema di sottoscrizione sia effettuato in modo accurato. È quindi opportuno che la Commissione consulti i comitati competenti in materia di dati sulla popolazione e sul prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

I dati statistici da usare per determinare le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) sono forniti dalla Commissione secondo le regole specificate nella presente decisione.

Articolo 2

Popolazione

1. Per popolazione si intende la «popolazione totale» secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 2223/96 calcolata come media dell'anno e arrotondata al migliaio più vicino.

⁽¹⁾ Proposta del 14 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 3 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 102 del 29.4.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 17.6.1998, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

2. Per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dello statuto i dati relativi alla popolazione si riferiscono al penultimo anno precedente l'anno nel quale lo schema è adattato.

Articolo 3

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti

1. Per prodotto interno lordo ai prezzi di mercato si intende il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 2223/96 per un anno civile, espresso nella moneta nazionale con la massima accuratezza possibile per consentire di calcolare le quote percentuali con la necessaria precisione.

2. Per l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, dello statuto, vengono utilizzati i dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'anno nel quale lo schema è adeguato.

Articolo 4

Tassi di cambio

1. Il tasso di cambio annuale utilizzato per la conversione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti corrisponde alla media aritmetica dei tassi di cambio giornalieri di tutti i giorni lavorativi dell'anno civile.

2. Il tasso di cambio giornaliero per gli anni anteriori al 1999 è il tasso di cambio di riferimento dell'ECU calcolato dalla Commissione. Per gli anni a partire dal 1999 esso è il tasso di cambio di riferimento dell'euro calcolato dalla BCE.

Articolo 5

Calcolo e precisione

1. La quota di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.

2. La quota di uno Stato membro nel PIL ai prezzi di mercato correnti della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL ai prezzi di mercato correnti degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

3. La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE è pari alla media aritmetica delle quote dello Stato membro considerato rispetto alla popolazione e al PIL ai prezzi di mercato correnti della Comunità.

4. Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE è espressa con un numero con quattro decimali.

Articolo 6

Informazione di comitati

Per i dati relativi alla popolazione, la Commissione informa il comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee ⁽¹⁾.

Per i dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti, la Commissione informa il comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽²⁾.

Articolo 7

Nuovi Stati membri

Allorché uno o più paesi diventano Stati membri dell'Unione europea e le loro banche centrali nazionali entrano a far parte del SEBC, i periodi di riferimento dei dati statistici sulla popolazione e sul PIL ai prezzi di mercato correnti sono identici a quelli presi in considerazione per il più recente adeguamento quinquennale dello schema ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, dello statuto.

Articolo 8

Comunicazione dei dati

I dati relativi alla popolazione, al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti e ai tassi di cambio annuali di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione alla BCE per tutti gli Stati membri individualmente non più tardi di due mesi prima della data alla quale è destinata ad avere effetto la modifica delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2003
relativa alla nomina del presidente della Banca centrale europea

(2003/518/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 122, paragrafo 4, nonché gli articoli 11.2 e 43.3 del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

RACCOMANDA:

di nominare il sig. Jean-Claude Trichet, presidente della Banca centrale europea, per un periodo di otto anni, a decorrere dal 1° novembre 2003.

La presente raccomandazione è sottoposta alla decisione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri che hanno adottato l'euro, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dei governatori della Banca centrale europea.

La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2003

relativa al regime di aiuti di Stato cui la Repubblica italiana (Regione siciliana) intende dare esecuzione per l'internazionalizzazione delle imprese

[notificata con il numero C(2003) 650]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/519/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato ⁽¹⁾,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 10 maggio 2001, registrata dalla Commissione il 14 maggio 2001, n. A/33813, le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il regime di aiuto in oggetto.
- (2) Con lettera del 15 gennaio 2002, SP (2002) D/228170, la Commissione ha informato la Repubblica italiana della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del regime in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (4) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito al regime, né da parte dello Stato membro, né da parte degli interessati. L'unica lettera inviata dalle autorità

italiane reca la data del 10 gennaio 2003 e riguarda soltanto un aspetto dell'avvio del procedimento (precisamente il punto 38 concernente il regime de minimis).

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Titolo e base giuridica

- (5) Gli aiuti dovrebbero essere concessi dalla Regione siciliana in virtù del regime previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 recante disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 ⁽³⁾ (legge regionale 32/2000) e dal decreto del 22 giugno 2001 ⁽⁴⁾. Gli articoli 13 e 15 della legge regionale 32/2000 contengono disposizioni generali applicabili al regime. L'articolo 198 della stessa legge contiene una disposizione sospensiva dell'attuazione della misura in oggetto fino all'adozione della decisione da parte della Commissione una volta espletato il procedimento di notifica.

2.2. Obiettivo del regime

- (6) Il regime è destinato a favorire l'internazionalizzazione dell'economia regionale mediante la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese, singole o associate, consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese operanti sul territorio della Regione siciliana.

2.3. Oggetto

- (7) Per conseguire gli obiettivi perseguiti, il regime in causa prevede le seguenti agevolazioni:
 - contributi ai costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza),

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 132 del 4.6.2002, pag. 11.

⁽³⁾ Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000.

⁽⁴⁾ Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 37 del 27 luglio 2001.

- contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale.
- (8) Il decreto del 22 giugno 2001 prevede altri aiuti, che saranno tuttavia accordati a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis ⁽⁵⁾.
- (9) Per gli aiuti di cui al considerando 7, primo trattino, della presente decisione il decreto del 22 giugno 2001 prevede l'ammissibilità delle spese rientranti nella definizione di investimento — compresi gli investimenti immateriali — di cui alla normativa comunitaria. Nel decreto si precisa che si tratta delle spese per l'acquisto o locazione di locali, delle spese relative all'acquisto di attrezzature nonché delle spese per investimenti immateriali. Nel formulario inviato ad accompagnamento della notifica (prima delle modifiche intervenute nel corso del procedimento di indagine), le autorità italiane hanno indicato tra gli investimenti immateriali la certificazione di qualità, la tutela dell'ambiente, l'innovazione tecnica e l'acquisto dei programmi di gestione per l'informatica. La definizione d'investimento materiale è precisata all'articolo 13 della legge regionale 32/2000. Questo stesso articolo prevede anche quanto segue:
- le spese per gli investimenti immateriali e per studi e consulenze non possono superare il 25 % delle spese ammissibili,
 - gli investimenti di sostituzione sono esclusi,
 - il beneficiario deve impegnarsi a mantenere l'investimento per un periodo di cinque anni,
 - gli aiuti all'investimento immateriale sono concessi a condizione che il beneficiario si impegni a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento, per un periodo di cinque anni,
 - le domande di aiuto sono presentate prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto.
- (10) Per quanto riguarda gli aiuti di cui al considerando 7, secondo trattino, della presente decisione il decreto del 22 giugno 2001 stabilisce l'ammissibilità della totalità delle spese connesse alla costituzione del consorzio nonché di quelle connesse all'avviamento e al funzionamento, per un periodo di cinque anni. In entrambi i casi si tratta delle spese concernenti le spese notarili per la costituzione del consorzio nonché di quelle generali e di personale che risultino direttamente collegate, sotto il profilo dell'avviamento e del funzionamento, con la buona riuscita dell'iniziativa. Le spese precisate sono le seguenti:
- costi relativi al personale e oneri erariali,
 - canoni di locazione degli immobili destinati alle attività consortili o associative,
 - acquisizione, anche mediante leasing, di beni mobili (attrezzature e arredi),
 - promozione e pubblicità dei prodotti delle imprese consorziate e dei servizi resi dal consorzio.
- (11) In assenza di chiarimenti da parte delle autorità italiane, la Commissione non è in grado di identificare in maniera più dettagliata gli interventi e le spese ammissibili di cui ai considerando 8-10.

2.4. Stanziamento e durata del regime

- (12) La durata del regime è fissata dall'eventuale entrata in vigore a seguito al termine della procedura di notifica al 31 dicembre 2006. Lo stanziamento annuo non è chiaramente precisato. Nel formulario di notifica inviato con lettera del 26 settembre 2001, le autorità italiane hanno indicato uno stanziamento di «... lire 98 miliardi circa di euro per il regime di aiuti di cui agli art. 26-36 e 39 della legge regionale 32/2000 ...». La Commissione presume che l'ammontare sia espresso in lire italiane (ITL). Inoltre la notifica in oggetto concerne unicamente il regime di aiuto previsto dall'articolo 26 di detta legge. Tale articolo prevede, al secondo comma, uno stanziamento non superiore a 120 miliardi di ITL.

2.5. Beneficiari

- (13) Possono beneficiare del regime le piccole e medie imprese, singole o associate. Sono inoltre ammissibili i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra piccole e medie imprese. I beneficiari devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, nel caso delle imprese artigiane, nell'albo delle imprese artigiane. Per la definizione di PMI, le disposizioni del regime rinviano alle disposizioni comunitarie. Le autorità italiane non hanno tuttavia precisato se si tratti di PMI secondo la definizione delle stesse di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 ⁽⁶⁾. Sussistono dubbi anche in merito alla definizione di PMI attribuita ai consorzi e alle società consortili.

⁽⁵⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4. La stessa raccomandazione è riportata nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(14) Nella notifica originaria, il formulario di notifica escludeva l'applicazione del regime in oggetto alle attività connesse alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE nonché ai settori dei trasporti, della siderurgia, della costruzione navale, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. L'articolo 15 della legge regionale 32/2000 prevede tuttavia che le disposizioni concernenti gli aiuti contenute nella stessa legge si applichino ai settori succitati. Gli ultimi documenti inviati nonché il formulario di notifica concernente le disposizioni modificate non precisano più se i settori citati siano esclusi. Permangono dubbi anche per quanto riguarda l'eventuale esclusione delle imprese in difficoltà ⁽⁷⁾ e degli aiuti a favore della ristrutturazione finanziaria di dette imprese. Altrettanto dicasi per gli eventuali investimenti in capitale fisso realizzati sotto forma di acquisto di uno stabilimento che ha chiuso oppure che avrebbe chiuso se non fosse rilevato. Questi elementi contraddittori non permettono di precisare se il regime si applica ai settori, alle imprese e agli stabilimenti succitati.

2.6. Forma e intensità dell'aiuto

- (15) Il regime prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni.
- (16) Per i contributi ai costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza), le intensità massime previste ammontano al 35 % ESN, maggiorato di 15 punti percentuali ESL.
- (17) Per i contributi alla costituzione e all'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale, la misura prevede un'intensità decrescente per i primi cinque anni a concorrenza del 70 %, 60 %, 50 %, 40 % e 30 %.

3. DUBBI FORMULATI DALLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(18) I dubbi formulati dalla Commissione nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardavano due aspetti specifici: gli aiuti all'internazionalizzazione e gli aiuti al funzionamento.

⁽⁷⁾ Come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(19) Per quanto concerne gli aiuti all'internazionalizzazione, nella sua valutazione preliminare e sulla base delle informazioni di cui disponeva la Commissione aveva, tra l'altro, sottolineato i punti seguenti ⁽⁸⁾:

- gli aiuti disposti dal regime sembrano effettivamente correlati alla creazione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, il che non sarebbe compatibile con il mercato comune [cfr. in particolare il regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽⁹⁾],
- anche nell'ipotesi che gli aiuti in causa potessero essere considerati aiuti all'investimento, la Commissione aveva ritenuto che le deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), non fossero pertinenti nel caso di specie. Infatti le deroghe regionali possono applicarsi unicamente agli investimenti realizzati all'interno delle regioni ammissibili. Le autorità italiane ritenevano di potere applicare le intensità previste per la Regione siciliana, in quanto regione ammessa alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale ⁽¹⁰⁾, ma la misura in oggetto riguarda la realizzazione di strutture al di fuori di questa regione.

(20) Per quanto concerne gli aiuti al funzionamento, nella sua valutazione preliminare e sulla base delle informazioni di cui disponeva, la Commissione aveva, tra l'altro, sottolineato i punti seguenti ⁽¹¹⁾:

- la misura in questione è limitata nel tempo, essendo applicabile fino al 2006, e prevede massimali di intensità decrescente,
- tuttavia le autorità italiane non avevano dimostrato la proporzionalità degli aiuti al funzionamento rispetto agli svantaggi che intendono compensare. Esse non avevano peraltro fornito informazioni atte a precisare la natura degli svantaggi regionali da compensare. Non ne avevano neppure descritta né quantificata l'entità, né dimostrato che tali aiuti sono giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale,
- inoltre sono da escludersi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni tra Stati membri ⁽¹²⁾.

⁽⁸⁾ Per maggiori dettagli cfr. i punti 28-30 della decisione (cfr. la nota n. 2).

⁽⁹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

⁽¹⁰⁾ GU L 105 del 20.4.2002, pag. 1.

⁽¹¹⁾ Per maggiori dettagli cfr. i punti 31-36 della presente decisione (cfr. la nota n. 2).

⁽¹²⁾ Cfr. punto 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9 modificati con comunicazione della Commissione (GU C 258 del 9.9.2000, pag. 5)].

(21) Nella sua decisione, la Commissione aveva anche espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di due altri punti specifici derivanti da talune disposizioni del regime ⁽¹³⁾:

- la misura prevede che le imprese beneficiarie siano iscritte nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio e, ove si tratti di imprese artigiane, nell'albo delle imprese artigiane. Tale disposizione potrebbe costituire un'infrazione alle regole comunitarie in materia di diritto di stabilimento e del principio di non discriminazione esercitata in base alla nazionalità (articolo 12 del trattato CE),
- in merito agli aiuti che il decreto del 22 giugno 2001 prevede di concedere in virtù della regola de minimis, la Commissione aveva rilevato che la disposizione contenuta nell'articolo 15, terzo comma, in fine, della legge regionale 32/2000, che forma parte integrante della notifica in oggetto, non sembra prendere in considerazione il periodo di tre anni a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 ⁽¹⁴⁾. Infatti, in base a detta disposizione della legge regionale i beneficiari devono dichiarare gli aiuti percepiti a titolo del de minimis a partire dal 1° gennaio 2000. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento può invece cambiare, come risulta dal considerando 5 dello stesso regolamento.

4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

- (22) Le autorità italiane non hanno presentato osservazioni sul progetto di regime di aiuto.
- (23) Le autorità italiane hanno ciononostante inviato chiarimenti concernenti la disposizione relativa al regime de minimis, ossia in merito ai dubbi formulati dalla Commissione al punto 38 della decisione di avvio del procedimento.
- (24) Con la lettera suddetta le autorità italiane hanno precisato che non è stato erogato alcun aiuto e che, al termine della procedura amministrativa di esame delle domande d'aiuto, l'amministrazione regionale verserà gli aiuti conformemente alle indicazioni contenute al punto 38 della decisione di avvio del procedimento e nel rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 ⁽¹⁵⁾. Le autorità italiane hanno anche precisato che la disposizione contenuta nell'articolo 15, terzo comma, in fine, della legge regionale 32/2000, non prevede la concessione di aiuti in base al de minimis, ma si limita ad organizzare la creazione di una base di dati regionale.

5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

5.1. Valutazione della sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

- (25) Per valutare se la misura in oggetto costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato occorre determinare se procuri un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio sia d'origine statale, se le misure in causa alterino la concorrenza e se siano atte ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
- (26) Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato è la possibilità che la misura procuri un vantaggio ad alcuni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che, di norma, avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese e, d'altro lato, se tale vantaggio sia concesso ad una categoria determinata di imprese. La concessione di sovvenzioni e i contributi alle spese di gestione delle imprese operanti nella Regione siciliana comportano vantaggi economici per i beneficiari giacché riducono i costi di realizzazione dei progetti ammissibili all'aiuto e le spese correnti che le imprese normalmente avrebbero dovuto sopportare. La misura in oggetto riguarda unicamente le piccole e medie imprese operanti nella Regione siciliana che quindi risultano avvantaggiate, dal momento che gli aiuti non sono accordati alle imprese situate al di fuori di detta zona, né alle imprese all'interno di detta zona che non siano piccole o medie imprese, consorzi o società consortili.
- (27) In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87, gli aiuti devono essere accordati dallo Stato e imputati a risorse di Stato. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa di Stato è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente sostenuta dal bilancio pubblico di una regione.
- (28) In base alla terza condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono.
- (29) In base alla quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato l'aiuto deve incidere oppure essere atto ad incidere sugli scambi intracomunitari. A tale riguardo va osservato che il regime concerne l'internazionalizzazione dell'economia regionale e contiene misure che hanno come finalità proprio quella di aiutare le imprese nella realizzazione di tale obiettivo. Di conseguenza il regime di aiuti in oggetto concerne le imprese che esercitano la loro attività nei settori esposti

⁽¹³⁾ Per maggiori dettagli Cfr. i punti 37-38 della decisione (cfr. la nota n. 2).

⁽¹⁴⁾ Cfr. la nota 5.

⁽¹⁵⁾ Ibid.

alla concorrenza internazionale. Pertanto si può affermare, per definizione, che il regime concerne gli operatori economici che partecipano agli scambi internazionali.

- (30) Per le ragioni di cui sopra, la Commissione ritiene che la misura in questione configuri un regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 1, del trattato e che quindi possa essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente se è ammessa a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.

5.2. Legittimità del regime

- (31) Poiché la misura non è ancora entrata in vigore in virtù della clausola sospensiva (articolo 198 della legge regionale 32/2000), la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

5.3. Deroga applicabile

- (32) Dopo avere considerato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare se possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (33) Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione considera che gli aiuti in causa non possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a ovviare i danni causati dalle calamità naturali oppure da eventi straordinari ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Non sono per ovvi motivi nemmeno applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). La Commissione deve pertanto esaminare se al regime in oggetto siano applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).

5.4. Valutazione della compatibilità dell'aiuto e riserve della Commissione

- (34) Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione aveva stimato che gli aiuti concessi sotto forma di contributi ai costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una

presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentazione)⁽¹⁶⁾ riguardassero in particolare attività connesse all'esportazione. Infatti tali aiuti sembravano effettivamente connessi all'istituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti inerenti all'attività di esportazione. Gli aiuti all'esportazione non sono compatibili con il regolamento (CE) n. 70/2001⁽¹⁷⁾. Va sottolineato che la Commissione da tempo si è opposta agli aiuti all'esportazione⁽¹⁸⁾. Nella settima relazione sulla politica di concorrenza (1977), al punto 242, la Commissione ha indicato che gli aiuti all'esportazione applicati agli scambi intracomunitari «non possono beneficiare di nessuna deroga indipendentemente dalla loro intensità, forma, motivazioni o finalità». Orbene, si deve constatare che il procedimento formale di indagine non ha permesso di eliminare i dubbi della Commissione e che non è possibile escludere che il regime in causa costituisca un aiuto all'esportazione incompatibile con il mercato comune. Ovviamente le spese per gli studi ed i servizi di consulenza potrebbero essere compatibili nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. Tuttavia, in assenza di impegni specifici da parte dello Stato membro e di precisazioni e definizioni più chiare, la Commissione non è in grado di autorizzare siffatti aiuti. Per quanto concerne questo aspetto specifico, l'Italia è tuttavia libera di dare esecuzione alla misura nel quadro del regolamento di esenzione e nel rispetto delle condizioni ivi fissate.

- (35) Nell'ambito della fase preliminare di esame, le autorità italiane avevano contestato la definizione di aiuti all'esportazione e avevano osservato che le misure non sono direttamente connesse all'esportazione di prodotti, né alla costituzione o al funzionamento di reti di distribuzione e di commercializzazione. Tuttavia non avevano fornito alcun elemento atto a giustificare tali asserzioni. Esse si sono invece limitate ad osservare che gli aiuti avrebbero effetti benefici sullo sviluppo regionale della Sicilia e che la misura in oggetto dovrebbe essere definita come aiuto a finalità regionale. Le autorità italiane avevano inoltre manifestato la loro disponibilità ad escludere dagli aiuti qualsiasi struttura consistente in depositi, magazzini, centri di distribuzione di merci e tutto quanto possa ricondursi alla commercializzazione e alla distribuzione. Tuttavia, nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione aveva anche formulato dubbi in merito alla definizione d'investimento, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001, degli interventi disposti dalla misura in oggetto. La Commissione constata che i dubbi espressi non sono stati dissipati e che la definizione di aiuto all'esportazione o di aiuto all'investimento continua ad essere incerta.

⁽¹⁶⁾ Cfr. considerando 7, primo trattino.

⁽¹⁷⁾ Cfr. la nota 9. Cfr. in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e il considerando 16.

⁽¹⁸⁾ Cfr. la decisione 73/263/CEE della Commissione, del 25 luglio 1973, relativa alle agevolazioni fiscali concesse a norma dell'articolo 34 della legge francese n. 65-566 del 12 luglio 1965, nonché della circolare del 24 marzo 1967 indirizzata alle imprese francesi che creano stabilimenti all'estero (GU L 253 del 10.9.1973, pag. 10).

- (36) Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione aveva del pari ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui gli aiuti potessero essere considerati aiuti all'investimento, le deroghe regionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), non fossero pertinenti nel caso di specie. Infatti tali deroghe possono applicarsi unicamente agli investimenti realizzati all'interno delle regioni ammissibili. Vero è che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 recita: «un aiuto all'investimento ..., all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato ...». Detto regolamento è quindi applicabile per gli investimenti effettuati all'estero. Tuttavia, devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste. In particolare l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 15 % per le piccole imprese e il 7,5 %, per le medie imprese. Soltanto quando l'investimento è effettuato in una regione assistita l'intensità media può, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, raggiungere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale. Ne consegue che i massimali di aiuto previsti per la Regione siciliana possono applicarsi solo quando l'investimento è effettuato nella stessa Regione siciliana. Le autorità italiane ritenevano invece di poter applicare le intensità previste per la Regione siciliana, in quanto regione ammessa alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale, ma la misura in oggetto concerne la realizzazione di strutture al di fuori di detta regione. Nel procedimento formale di indagine, le autorità italiane si erano limitate a fornire interpretazioni discutibili delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento n. 70/2001, al fine di sostenere l'applicabilità dei massimali d'intensità previsti per il territorio della Regione siciliana. Orbene si deve constatare che il procedimento di indagine formale non ha permesso di eliminare i dubbi della Commissione e che non si può escludere che il regime in causa costituisca un aiuto agli investimenti incompatibile con il mercato comune.
- (37) Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione aveva sottolineato che gli aiuti concessi sotto forma di contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale⁽¹⁹⁾ non soddisfacevano le condizioni del regolamento (CE) n. 70/2001. La Commissione aveva inoltre precisato che, a suo avviso, tali aiuti costituivano pertanto aiuti al funzionamento. Orbene, l'acquisizione di beni mobili è un costo ammissibile agli aiuti agli investimenti produttivi, anche quando sono effettuati all'esterno fuori della Comunità, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001. In assenza di impegni specifici da parte dello Stato membro e di precisazioni e definizioni più chiare, la Commissione non è in grado di autorizzare gli aiuti all'acquisizione di beni immobili per investimenti produttivi. Riguardo a questo aspetto specifico, l'Italia è tuttavia libera di dare esecuzione alla misura nel quadro del regolamento di esenzione e nel rispetto delle condizioni ivi fissate. Occorrerà tuttavia che siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite da detto regolamento. È il caso, ad esempio, del rispetto delle intensità di aiuto⁽²⁰⁾, su cui la Commissione si è già pronunciata⁽²¹⁾.
- (38) La Regione siciliana è ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, come risulta dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale succitata.
- (39) In base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti destinati a ridurre le spese correnti delle imprese (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale possono tuttavia essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale, della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza. Gli stessi orientamenti precisano infine che gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e di importo decrescente⁽²²⁾.
- (40) La Commissione aveva constatato che la misura in questione prevede un limite di tempo, essendo applicabile fino al 2006, nonché massimali di intensità decrescente.
- (41) La Commissione aveva tuttavia osservato che la misura non precisa se l'intensità sia espressa al lordo o al netto e che il massimale iniziale del 70 % sembrava piuttosto elevato. Le autorità italiane non avevano del resto spiegato in che modo le forme e la durata degli aiuti fossero idonei a compensare la natura di detti svantaggi, né avevano dimostrato la proporzionalità degli aiuti al funzionamento rispetto agli svantaggi in questione. Esse non avevano neppure fornito informazioni atte a precisare quale fosse la natura degli svantaggi regionali da compensare, non ne avevano descritto né quantificata l'entità né avevano dimostrato che gli aiuti in causa sono giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale.
- (42) Inoltre, la Commissione aveva osservato che sono da escludersi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni tra gli Stati membri⁽²³⁾.

⁽²⁰⁾ Cfr. considerando 36.

⁽²¹⁾ Cfr. la decisione 97/257/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, relativa a progetti di aiuto della Repubblica federale di Germania concernenti garanzie del Land Brandeburgo a favore di progetti d'investimento in Polonia (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 36); decisione 97/240/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, relativa ad aiuti che la Repubblica austriaca intende concedere nel quadro del programma ERP d'internazionalizzazione (GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 15); decisione 97/241/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, riguardante aiuti che la Repubblica austriaca intende concedere nel quadro del programma ERP destinato all'Europa orientale (GU L 96 dell'11.4.1997, pag. 23).

⁽²²⁾ Punti 4.15-4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. la nota 12).

⁽²³⁾ Punto 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. la nota 12).

⁽¹⁹⁾ Cfr. considerando 7, secondo trattino.

- (43) Si deve quindi constatare che il procedimento formale di indagine non ha permesso di eliminare i dubbi della Commissione e che non è possibile escludere che il regime in causa costituisca un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune.
- (44) Nella decisione di avvio del procedimento formale di indagine, la Commissione aveva sottolineato che la disposizione concernente l'iscrizione delle imprese beneficiarie nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio e, nel caso delle imprese artigiane, nell'albo delle imprese artigiane, potrebbe costituire un'infrazione alle regole comunitarie in materia di diritto di stabilimento e del principio di non discriminazione esercitata in base alla nazionalità (articolo 12 del trattato). Tali dubbi non sono stati eliminati. In assenza di reazioni e di chiarimenti da parte della Repubblica italiana, la Commissione non può pronunciarsi su questo punto. Tuttavia non è necessario che la Commissione assuma una posizione su questo punto, dato che il procedimento formale di indagine la induce a concludere che il regime di aiuti in questione è incompatibile con il mercato comune. Va tuttavia sottolineato che, qualora intenda dare attuazione a talune misure in base al regolamento (CE) n. 70/2001, come è indicato nei punti precedenti, l'Italia dovrà rispettare le disposizioni del trattato.
- (45) Per quanto concerne gli aiuti titolo del de minimis, la Commissione constata che le autorità italiane hanno precisato che non è stato erogato alcun aiuto e che si conformeranno alle disposizioni del regolamento (CE) n. 69/2001⁽²⁴⁾. Poiché le autorità italiane hanno precisato che la disposizione contenuta nell'articolo 15, terzo comma, in fine, della legge regionale 32/2000, non prevede aiuti di cui al regime de minimis e che si limita ad organizzare la creazione di una base di dati regionali, non è necessaria alcuna modifica di detta disposizione.

6. CONCLUSIONI

- (46) Al termine dell'analisi di cui alla sezione IV della presente decisione la Commissione constata che il regime di aiuti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese della Regione siciliana è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Repubblica italiana intende dare esecuzione a favore dell'internazionalizzazione delle imprese della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale siciliana n. 32, del 23 dicembre 2000, e del decreto del 22 giugno 2001⁽²⁵⁾ è incompatibile con il mercato comune.

Detto aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica italiana comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽²⁴⁾ Cfr. la nota 5.

⁽²⁵⁾ Cfr. la nota 4.